# ALLEGATO A



## Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento LL.PP. Settore Provinciale Genio Civile Benevento

Comuni di Fragneto L'Abate e Circello. Delibera della Giunta Regionale della Campania del 30 ottobre 2009 n. 1633. Lavori di ordinaria manutenzione di un tratto del Torrente Tammarecchia: Richiesta parere ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904. Procedimento amministrativo prot. reg. n. 788815 del 19.10.2011.

## RELAZIONE ISTRUTTORIA R.D. N. 523 DEL 25.07.1904

### **PREMESSO:**

- che la ditta Calcestruzzi Calzone s.r.l., con riferimento al punto 4 delle "Linee guida" approvate con la D.G.R.C. n. 1633/2009, ha fatto pervenire per il tramite dei Comuni di Circello (nota n. 4276 del 26.07.2011) e di Fragneto l'Abate (nota n. 2497 del 10.10.2011) il "Progetto di un intervento di sistemazione idraulica, finalizzato alla conservazione della sezione utile al deflusso ed al mantenimento della officiosità delle opere, di un tratto dell'asta torrentizia Tammarecchia ricadente nei Comuni di Fragneto l'Abate e Circello";
- che il progetto inoltrato risulta composto dai seguenti elaborati:
  - All. N° 1 RELAZIONE TECNICA
  - All. N° 2 RELAZIONE IDROLOGICA e RELAZIONE IDRAULICA
  - All. N° 3 RELAZIONE PAESAGGISTICA
  - All. N° 4 VALUTAZIONE DI INCIDENZA
  - Tay. N° 1 INOUADRAMENTO TERRITORIALE
  - Tav. N° 2 RILIEVO FOTOGRAFICO E FOTO DA GOOGLE EARTH
  - Tav. N° 3 SOVRAPPOSIZIONE RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRIA
  - Tav. N° 4 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO SEZIONI STATO DI FATTO
  - Tav. N° 5 CONFRONTO SEZIONI STATO DI FATTO E DI PROGETTO
- che con nota n. 788815 del 19.10.2011 si è comunicato, ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 della legge n. 241/1990 e s. m. ed i., l'avvio del procedimento amministrativo;
- che successivamente, questo Settore, preso atto di quanto evidenziato dal comune di Circello con la predetta nota 4276/2011, circa i procedimenti giudiziari in atto sull'area interessata, con nota n. 843855 del. 9.11.2011, nel chiedere informative al riguardo sospendeva l'istruttoria del progetto; in questa fase dell'istruttoria già veniva rilevato la sovrapposizione degli interventi in esso previsti con quelli di altra progettazione precedentemente presentata dal Comune di Fragneto L'Abate (riferimento nota n. 1499 del 23.06.2011- prot. reg. n. 498442 del 24.06.2011);
- che in merito alla predetta richiesta nessuno degli Enti interpellati ha fornito notizie utili; solo il Corpo Forestale dello Stato di Pontelandolfo ha comunicato di non essere a conoscenza di eventuali provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria;
- che la Società Calcestruzzi Calzone, con nota del 21.11.2011 prot. reg. n. 894992 del 24.11.2011, senza aspettare i tempi di chiusura del procedimento amministrativo, chiedeva una urgente verifica delle procedure in atto;
- che l'Ufficio riscontrava la citata richiesta con nota prot. reg. n. 966527 del 20.12.2011, rappresentando che il procedimento in questione era da ritenersi sospeso in quanto il tratto del

- corso d'acqua oggetto di progettazione risultava sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- che di seguito sempre la Società Calcestruzzi Calzone, in persona del Legale Rappresentante ed assistita dallo Studio Legale Associato Riccardi & Fenucciu in nome dell'Avv. Giovanni Riccardi, trasmetteva l'Atto di Significazione del 12.01.2012 prot. reg. n. 56664 del 24.01.2012 con il quale nella sostanza chiedeva l'esame dell'istanza invitando e diffidando nel contempo all'indizione di una apposita Conferenza di Servizi;

#### **CONSIDERATO:**

- che la natura demaniale del corso d'acqua in questione configura la competenza di questo Settore alla valutazione di compatibilità idraulica degli interventi proposti, ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904 (punto 4 delle "Linee guida" approvate con la D.G.R.C. n. 1633/2009);
- che il progetto presentato prevede la sistemazione idraulica di un tratto del Torrente Tammarecchia, lungo all'incirca 800 metri, posto a confine tra i comuni di Fragneto l'Abate e Circello; in particolare del tratto che fronteggia la Masseria delle Palme sito a monte della confluenza del Fosso Chiusolano;
- che in particolare sono state previste le seguenti operazioni e/o categorie di lavoro:
  - diserbo meccanico e manuale delle sponde, il decespugliamento e la rimozione delle alberature cadute in alveo e/o pericolanti;
  - riprofilature delle sezioni idrauliche, mediante scavi e riporti, in modo da assicurare il deflusso delle acque della piena ordinaria caratterizzata da un periodo di ritorno Tr = 5 anni;
  - il mantenimento dell'officiosità delle opere idrauliche esistenti mediante l'asportazione dei cumuli di materiale litoide che non possono essere presi in carico dalle acque correnti;
- che, come di evince dalla RELAZIONE TECNICA, a seguito della realizzazione dei suddetti lavori è previsto un esubero di materiale litoide che può essere asportato dall'alveo pari a mc 18.000;
- che nel merito si rileva preliminarmente che le ipotesi progettuali, con particolare riferimento alla verifica dell'attuale sezione idraulica dell'alveo, non risultano verificabili in quanto non sono stati definiti e forniti i seguenti dati e/o elaborati grafici:
  - a. bacino idrografico di riferimento;
  - b. dati pluviometrici e stazione pluviometrica di riferimento:
  - c. profilo altimetrico dell'asta fluviale, con l'indicazione delle pendenze relative all'intero bacino idrografico;
  - d. analisi tecnica che ha condotto alla scelta del coefficiente di deflusso;
- che dalla relazione tecnica si evince, inoltre, che in alcuni punti dell'alveo del torrente sono presenti locali depositi di materiale inerte che non possono essere presi in carico dalla corrente fluviale; i depositi menzionati, di cui non si descrivono le caratteristiche tecniche, non risultano evidenziati negli elaborati grafici; pertanto, si rende necessaria una verifica della rispondenza dello stato attuale con quanto riportato nei grafici di progetto tramite un sopralluogo esteso a tutto il sito oggetto dei lavori;
- che la siffatta verifica è allo stato impraticabile in quanto tutto il tratto di alveo del Torrente Tammarecchia oggetto dei lavori risulta sottoposto a sequestro preventivo effettuato in data 24.11.2006, ai sensi dell'art. 321 del c.p.p., dal Corpo Forestale dello Stato su delega del Sost. Procuratore della Repubblica dott. Antonio Clemente; ne consegue quindi l'impossibilità di accertare se l'estrazione di materiale inerte prevista in progetto persegua il pubblico interesse e la salvaguardia della pubblica incolumità;
- che l'intervento, come si evince dalla Relazione Tecnica ricade nel Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) "Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia" e la stessa area è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lettera c), del D.Lgs 42/2004. Inoltre, l'intervento stesso è incluso tra quelli indicati alla lettera r) del punto 7. dell'Allegato "B" al D.P.G.R.C. n. 10 del 29.01.2010 con il quale sono state emanate "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE"; stante quanto innanzi sul

progetto occorre acquisire l'autorizzazione ai fini paesistici e lo stesso deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA con Valutazione d'Incidenza integrata; attività non perseguibile in quanto il progetto presentato non risulta corredato dai necessari elaborati tecnici a tal fine redatti;

- che il progetto prevede l'intervento su un tratto del Torrente Tammarecchia (c.f.r. TAV. n. 1 PLANIMETRIA CATASTALE) già ricompreso nel "PROGETTO DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DEL TORRENTE TAMMARECCHIA" (c.f.r. Restituzione Grafica Rilievo su Base Catastale) presentato, sempre ai fini del rilascio del parere idraulico di cui al R.D. n. 523/1904, dal Comune di Fragneto l'Abate con nota n. 1499 del 23.06.2011 ed acquisito al prot. reg. n. 498442 del 24.06.2011;
- che tale circostanza inficia la possibilità di autorizzare la progettazione in argomento, così come peraltro emerge anche dal dispositivo della Delibera di G.M. n. 84 del 8.10.2011, con la quale il Comune di Fragneto l'Abate, nel prendere atto della progettazione trasmessa dalla Società Calzone, dava "...mandato all'Ufficio Tecnico per l'inoltro della suddetta documentazione agli Uffici del Genio Civile di Benevento, evidenziando eventuali sovrapposizioni con interventi similari";
- che in definitiva, trattasi di un progetto di manutenzione idraulica presentato da una Società privata che prevede un intervento su un tratto del Torrente Tammarecchia proposto, in data antecedente, dallo stesso Comune di Fragneto L'Abate;
- che inoltre, allo stato, così come prescritto nel verbale di sequestro del 24.11.2006, è negata la libera disponibilità dell'area e delle cose pertinenti al reato; reato consistente nell'esecuzione lungo lo stesso tratto di alveo del Torrente Tammarecchia, di lavori similari a quelli ora proposti eseguiti senza la preventiva autorizzazione ai fini idraulici prevista dal R.D. n. 523 del 25.07.1904; ne consegue quindi che non possono essere autorizzate, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, attività che andrebbero a modificare lo stato del suddetto sito;
- che, previa una prima fase istruttoria (relazione prot. reg. n. 133537 del 21.02.2012) l'Ufficio, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90 e ss. mm. ed ii., con nota prot. reg. n. 133726 del 21.02.2012 ha formalizzato il preavviso di rigetto dell'istanza comunicando i seguenti motivi:
  - la progettazione, da un punto di vista tecnico-idraulico, comunque risulta significativamente carente. In particolare, le ipotesi progettuali non risultano verificabili in quanto non sono stati definiti e forniti i dati tecnici e scientifici nonchè gli elaborati grafici relativi al bacino idrografico, alla pluviometria, alla scelta del coefficiente di deflusso ed all'andamento orografico del corso d'acqua. Elementi questi indispensabili al corretto dimensionamento delle sezioni idrauliche di progetto.
  - 2. trattandosi di Sito d'Importanza Comunitaria, di area sottoposta a tutela paesaggistica (art. 142 lettera c Dlgs 42/2004 e ss. mm. ed ii.), di interventi per i quali comunque è prevista la verifica di assoggettabilità alla VIA (art. 20 Dlgs 152/2006 e ss. mm. ed ii.), il progetto non è corredato dai necessari elaborati tecnici per dar corso alle relative procedure di autorizzazione.
  - 3. come da verbale di sequestro preventivo del Corpo Forestale dello Stato del 24.11.2006, è negata la libera disponibilità dell'area e delle cose pertinenti al reato; reato consistente nell'esecuzione lungo lo stesso tratto di alveo del Torrente Tammarecchia di lavori similari a quelli ora proposti, all'epoca eseguiti senza la preventiva autorizzazione ai fini idraulici prevista dal R.D. n. 523 del 25.07.1904.
  - 4. il sequestro giudiziario è tuttora in atto così come formalmente comunicato dal Custode Giudiziario ing. Enrico Arianna con nota n. 4276/2011; ne consegue quindi che non possono essere autorizzate attività che andrebbero a modificare lo stato dei luoghi.
  - 5. il progetto di che trattasi prevede l'intervento su un tratto del Torrente Tammarecchia già previsto nel "PROGETTO DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DEL TORRENTE TAMMARECCHIA" presentato, sempre ai fini del rilascio del parere idraulico di cui al R.D. n. 523/1904,

- dal Comune di Fragneto l'Abate con nota n. 1499 del 23.06.2011 prot. reg. n. 498442 del 24.06.2011.
- 6. tale circostanza inficia la possibilità di autorizzare la progettazione in argomento, così come peraltro emerge anche dal dispositivo della Delibera di G.M. n. 84 del 8.10.2011, con la quale il Comune di Fragneto l'Abate, nel prendere atto della progettazione trasmessa dalla Società Calzone, dava "...mandato all'Ufficio Tecnico per l'inoltro della suddetta documentazione agli Uffici del Genio Civile di Benevento, evidenziando eventuali sovrapposizioni con interventi similari". In merito nessuna segnalazione è stata fatta dal Comune di Fragneto l'Abate.
- 7. in definitiva, trattasi di un progetto di manutenzione idraulica presentato da una Società privata che prevede un intervento su un tratto del Torrente Tammarecchia proposto, in data antecedente, da una Amministrazione Pubblica (Comune di Fragneto L'Abate).
- che nei termini consentiti (10 giorni dal ricevimento della nota suddetta) il richiedente non ha fatto pervenire alcuna osservazione di merito;

### RITENUTO, pertanto

- che la realizzazione dei lavori in argomento così come proposti dalla ditta Calcestruzzi Calzone s.r.l. non possano essere autorizzati in quanto, oltre a tutte le carenze evidenziate nella narrativa, trattasi di un progetto di manutenzione idraulica presentato da una società privata che prevede un intervento su un tratto del Torrente Tammarecchia proposto, in data antecedente, da un'Amministrazione Pubblica (Comune di Fragneto l'Abate)

#### SI E' DEL PARERE

che la richiesta inoltrata dalla Calcestruzzi Calzone s.r.l., intesa ad ottenere l'autorizzazione, ai fini idraulici di cui al R.D. n. 523/1904 prevista al punto 4 delle "Linee guida" approvate con la D.G.R.C. n. 1633/2009, per eseguire i lavori di cui al "Progetto di sistemazione idraulica, finalizzato alla conservazione della sezione utile al deflusso ed al mantenimento della officiosità delle opere, di un tratto dell'asta torrentizia Tammarecchia ricadente nei Comuni di Fragneto l'Abate e Circello" non possa essere accolta per i motivi espressi nei precedenti considerato.

Il Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Di Martino